

Codice DB1413

D.D. 18 luglio 2014, n. 2088

Parere Unico Regionale ai sensi della DGR 32-6514 del 14/10/2013 Approvazione in via sperimentale dell'iter procedurale per le conferenze di servizi interne (artt. 22 e 23 L.R. 7/05). Istanza in data 20/03/2014 per i lavori inerenti il progetto di "Realizzazione pontili di ormeggio presso il porto turistico di Pallanza - Opere a Lago" sul Lago Maggiore. Istante: Comune di Verbania.

PREMESSO che:

in data 20.03.2014 con prot. 11234 (prot. di ricevimento n. 15364/DB14.01 in data 21.03.2014), il Comune di Verbania ha indetto la convocazione di Conferenza di Servizi sul progetto definitivo "Realizzazione pontili di ormeggio presso il porto turistico di Pallanza – Opere a Lago" per il 06 Maggio 2014 al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. e dell' art. 14 e ss. della L. 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.;

ai sensi degli artt. 22 e 23 della l.r. 7 del 4 luglio 2005 e di quanto disposto dalla DGR 32-6514 del 14 ottobre 2013 "Approvazione in via sperimentale dell'Iter procedurale per la conferenza di servizi interne", la Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Attività di supporto tecnico giuridico e amministrativo ha inviato con nota n° 2603/DB14.01 in data 26 Marzo 2014 la suddetta convocazione alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

in data 14 Aprile 2014 con nota prot. n° 4978/SB0107 la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale in conformità alla DGR 32-6514 del 14 ottobre 2013 di recepimento della l.r. 7 del 4 luglio 2005 ha individuato come Direzione Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 22 e 23 della citata legge regionale, la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste la quale ha trasmesso al Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico Verbania la sopraccitata nota ai fini dell'espressione del Parere Unico Regionale;

nella stessa nota la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale ha individuato le altre direzioni regionali potenzialmente coinvolte nel procedimento e tenute, se del caso, a partecipare alla Conferenza interna per addivenire alla formazione del parere unico coordinato;

con e-mail delle ore 12:00 in data 24 Aprile 2014, visti i tempi brevi a disposizione, l'ufficio scrivente ha provveduto a richiedere (in base alle indicazioni della Direzione) i vari pareri, autorizzazioni, nulla osta ai vari Settori delle Direzioni Regionali interessati, previo stretto giro di telefonate, appurando che:

- il Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica aveva già trasmesso la propria richiesta di integrazioni con nota n° 2120/DB12.05 del 23 aprile 2014;
- il Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio manderà a breve una nota in cui preciserà di non dover rilasciare parere in quanto ai sensi dell'art. 3 della l.r. n° 32 del 01 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla regione;

- il Settore Progettazione Assistenza, Copianificazione Provincia di Novara e VCO, sentito il Comune di Verbania, provvederà a comunicare il suo eventuale parere solo dopo il rilascio da parte del Comune di Verbania della "Certificazione di conformità Urbanistica dell'opera rispetto al Piano Regolatore Generale Vigente".

con e-mail delle ore 12:13 del 29 aprile 2014 il Comune di Verbania – Dipartimento Servizi Territoriali – Ufficio Urbanistica ha trasmesso la sopraccitata certificazione datata 28/04/2014 al Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico Verbania che ha a sua volta inoltrato il certificato con e-mail delle ore 08:21 del 05 maggio 2014 al Settore Progettazione Assistenza, Copianificazione Provincia di Novara e VCO.

PRESO ATTO che:

il progetto definitivo è stato approvato dal Comune di Verbania con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 del 23/05/2013;

all'istanza erano consultabili gli elaborati progettuali, in formato digitale tramite il collegamento al link servizi.comune.verbania.it/download/PontiliPallanza_opereAlago.zip o al disco di rete condiviso nella cartella denominata Pontili Pallanza_opere A lago a firma dell'Ing. A. Isoli e Dott. Geol. M. Coretta, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi;

il Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico Verbania è stato individuato come Responsabile del Procedimento ai fini dell'espressione del Parere Unico Regionale;

il Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni con nota n° 2120/DB12.05 del 23 aprile 2014;

con nota n° 11024 in data 24 aprile 2014 la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio ha comunicato di non dover rilasciare parere in quanto ai sensi dell'art. 3 della l.r. n° 32 del 01 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla regione;

con nota n° 11683/DB0827 in data 05 maggio 2014 la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Settore Progettazione Assistenza, Copianificazione Provincia di Novara e VCO ha comunicato, vista la Certificazione redatta dal Comune di Verbania dalla quale si evince che la realizzazione delle opere in oggetto risulta compatibile con PRGC vigente e che l'area su cui verranno realizzati i pontili è già destinata a servizi pubblici-attrezzature per l'interesse comunale, di non avere osservazioni in merito all'intervento precisando la necessità di chiarire in sede di conferenza di servizi, a titolo collaborativo, se il progetto è stato sottoposto alle procedure relative alla L.R. 40/98 e/o D.Lgs. 52/2006;

con nota n° 23949/DB14.13 del 05 Maggio 2014 il Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico Verbania, depositata durante la Conferenza di Servizi del 06 Maggio 2014, ha richiesto le integrazioni necessarie al rilascio del Parere Unico Regionale, inoltre in tale sede il Comune di Verbania ha specificato che l'opera non è soggetta alle procedure relative alla L.R. 40/98 e/o al D.Lgs. 52/2006 come specificato nel verbale;

in data 19/06/2014 con nota prot. n° 23598, nostro prot. di ricevimento n° 32657/DB14.13 del 20/06/2014, il Comune di Verbania ha trasmesso via PEC le integrazioni richieste;

le integrazioni pervenute sono state inoltrate in data 01/07/2014 tramite e-mail alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e logistica - Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica dandone anche comunicazione a tutti gli altri Settori delle Direzioni Regionali interessati;

in data 10/07/2014 con nota n° 3459/DB12.05 (nostro prot. di ricevimento n° 35884/DB14.13 in pari data) è pervenuto il parere favorevole condizionato da parte della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e logistica - Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica riportante quanto segue:

“Nella originaria “Relazione Tecnica” (pag. 2) viene riportato che “La localizzazione prescelta risulta idonea alla sosta in transito o in ormeggio a rotazione, di tipo temporaneo. Qualora in futuro volesse essere impostata una modalità di ormeggio permanente affidato in concessione, dovrà eventualmente ed opportunamente essere ragionato l’impiego di strutture anche con funzione di protezione dal moto ondoso, di diversa tipologia ed impegno economico”.

Nelle “Integrazioni in ottemperanza alla Conferenza dei Servizi del 06/05/2014 si ribadisce che “si tratterà di ormeggio temporaneo per il quale la sosta verrà consentita per brevi periodi di tempo e non durante la notte e pertanto non si è ritenuto di dover prevedere la realizzazione di strutture a protezione del moto ondoso considerando inoltre che in caso di tempo avverso potrà essere usato come rifugio il vicino porto di Pallanza”.

Ciò premesso, nell’ipotesi di completa occupazione del pontile (n. 20 posti barca) con unità di rilevanti dimensioni ed in presenza di condizioni meteo sfavorevoli, non si comprende quale differenza vi sia tra tale situazione di ormeggio temporaneo ed una destinazione del pontile a stazionamento (ove, peraltro, le dimensioni delle unità di navigazione da ormeggiare al pontile sarebbero predeterminabili).

Per quanto sopra questo Settore si esprime favorevolmente a condizione che venga redatto ed osservato piano di guardiania e vigilanza volto a garantire il corretto uso durante il giorno e ad impedirne la fruizione la notte.

Si chiede, altresì, che ogni anno venga trasmesso, al Settore scrivente, relazione comprovante l’avvenuta manutenzione programmata secondo il “Piano di manutenzione dell’opera”.

Si segnala, inoltre, che il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 (art. 1, comma 12) e dovrà essere illuminato in modo da consentirne l’individuazione durante le ore notturne, al fine di non costituire pericolo per la navigazione.

E si ricorda che ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L. R. n.2/2008, nei porti pubblici, devono essere riservati appositi spazi acquei – adeguatamente segnalati - da destinare ad ormeggio di emergenza”.

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l’artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l’art. 59 della L.R. 44/00;

- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- vista la L.R. 2/2008;
- visto l'art.1 c. 12 del D.P.G.R. n° 1/R del 29/03/2002;
- visto il D.lgs n. 42/04;
- vista la L.R. 32/08;
- visti gli artt. 22 e 23 della l.r. 7 del 4 luglio 2005;
- vista la DGR 32-6514 del 14 ottobre 2013;

determina

di esprimere parere unico regionale favorevole relativamente alle competenze della Regione Piemonte in relazione all'istanza in oggetto e di autorizzare, l'esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 2/2008.

Nulla avendo da eccepire circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore, le opere collocate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione, potranno essere eseguite, per quanto di competenza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) i pontili di ormeggio galleggianti, dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni al fine anche di evitare la deriva e/o problemi strutturali ai pontili di ormeggio in questione oltre a garantire le condizioni di staticità dei corpi morti, in relazione al tipo di terreno e alle sollecitazioni indotte dal pontile nelle varie situazioni di livello del Lago;
- 3) i sistemi di ancoraggio dei pontili dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permettere il galleggiamento dei pontili sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 4) il dragaggio del fondale dovrà essere realizzato in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, previa preventiva verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico dell'Amministrazione Comunale ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 5) l'esecuzione dell'intervento e lo smaltimento del materiale dovrà avvenire nel rispetto di eventuali prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca ed altri Enti competenti in merito;
- 6) dovrà essere redatto ed osservato piano di guardiania e vigilanza volto a garantire il corretto uso durante il giorno e ad impedirne la fruizione la notte;
- 7) ogni anno venga trasmesso, al Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica, relazione comprovante l'avvenuta manutenzione programmata secondo il "Piano di manutenzione dell'opera";
- 8) il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 (art. 1, comma 12) e dovrà essere illuminato in modo da consentirne l'individuazione durante le ore notturne, al fine di non costituire pericolo per la navigazione;

- 9) ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L. R. n.2/2008, nei porti pubblici, devono essere riservati appositi spazi acquei – adeguatamente segnalati - da destinare ad ormeggio di emergenza;
- 10) il Comune di Verbania è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 11) l'autorizzazione si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 12) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole